

Regolamento Ristorni

Premessa

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di far conseguire ai soci stessi il vantaggio economico di contrarre con la Cooperativa - tramite scambi mutualistici qualitativi e quantitativi attinenti l'oggetto sociale - alle migliori condizioni economiche, morali e sociali, attuando una politica gestionale volta a favorire i Soci nei loro fabbisogni di beni e servizi oggetto dell'attività stessa.

E' quindi un diritto del socio ottenere il ristorno, ed un obbligo per la Cooperativa erogarlo in funzione degli scambi mutualistici attivati con il socio stesso.

Il ristorno è un beneficio economico riconoscibile al socio solo dopo aver quantificato le necessità della gestione; viene determinato dal Consiglio di Amministrazione, in fase di formazione del bilancio d'esercizio, tenendo conto dei piani strategici e di sviluppo della Cooperativa, delle necessità di finanziamento e di capitalizzazione, e deve essere sottoposta ad approvazione da parte dell'assemblea.

Il perseguimento dello scopo mutualistico tramite il trattamento dei Soci alle migliori condizioni economiche del mercato deve essere garantito nel tempo.

A tal fine gli Amministratori devono progettare costantemente lo sviluppo della cooperativa, programmando e quantificando, esercizio dopo esercizio, le risorse utili per realizzarlo; la gestione dei ristorni dovrà quindi lasciare sempre libere quelle risorse utili e necessarie a garantire l'accantonamento di riserve necessarie all'autofinanziamento dell'impresa.

Art 1 - Scopo e oggetto del regolamento

Ai sensi del primo comma dell'art. 2545-sexies c.c., i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

Con il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto all'art. 16 dello Statuto Sociale, si disciplinano i criteri e le modalità di corresponsione del ristorno spettante ai soci.

Art 2 - Natura del ristorno

Avendo il ristorno natura di rimborso di parte del prezzo pagato dal socio per la fornitura di energia elettrica o energetica, è allocabile tra i componenti negativi del conto economico del bilancio d'esercizio della Cooperativa.

Art. 3 – Limiti e divieto di ripartizione dei ristorni

Si possono ripartire somme a titolo di ristorno solo in presenza di un utile di esercizio superiore all'avanzo di gestione mutualistica e comunque a condizione che da tale attribuzione non derivi una perdita alla Cooperativa.

La ripartizione dei ristorni è ammessa esclusivamente nei limiti dell'avanzo di gestione generato dall'attività mutualistica svolta con i soci e determinato secondo le prescrizioni legislative e le istruzioni ministeriali vigenti.

I ristorni, nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, non spettano ai soci in presenza di una o più delle seguenti fattispecie che il Consiglio di Amministrazione verifica in occasione della redazione del progetto di bilancio dell'esercizio:

- qualora sia stata deliberata la liquidazione volontaria della cooperativa;
- qualora sia stata presentata l'istanza di accesso alle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ed alle altre procedure di cui al Codice della Crisi d'Impresa (CCI).

- qualora, per effetto di norme di legge o di eventi straordinari, possano sussistere pericoli di perdite a carico dell'esercizio che possano variare il risultato di esercizio e conseguentemente l'avanzo di gestione mutualistica.

Art. 4 - Proposte dell'Organo amministrativo

Sulle proposte inerenti i ristorni, l'organo amministrativo deve espressamente dare atto nella nota integrativa, nonché nell'eventuale relazione sulla gestione, nell'ambito della relazione sul carattere mutualistico della Cooperativa di cui all'articolo 2545 C.C. .

Art. 5 - Deliberazioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sull'entità e sulle modalità di determinazione dei ristorni, in base alla proposta formulata dal C.d.A. nel progetto di bilancio. Inoltre, l'Assemblea dei Soci delibera sulle modalità di erogazione dei ristorni, che possono essere liquidati direttamente o indirettamente. E' tuttavia ammissibile anche l'erogazione dei ristorni in forma mista.

Nel caso di erogazione diretta, la cooperativa liquida il ristorno mediante una somma in denaro.

Nel caso di erogazione indiretta, la cooperativa liquida il ristorno attraverso un aumento del capitale sociale in favore del socio. L'aumento della partecipazione sociale può essere deliberato attraverso l'emissione di nuove azioni, oppure attraverso l'aumento del valore della quota sociale già posseduta dal socio, ovvero mediante l'emissione di azioni di sovvenzione, azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari in favore del socio, qualora previsti nello statuto. In tal caso, non si applicano i limiti massimi di partecipazione sociale contenuti nell'articolo 2525 C.C. .

L'assemblea dei soci può deliberare specifiche modalità e termini di pagamento dei ristorni, in conseguenza di particolari esigenze economiche e finanziarie della cooperativa.

La Cooperativa potrà compensare il Ristorno con eventuali crediti che vanta nei confronti del Socio.

Art. 6 - Criterio di attribuzione

Lo scambio mutualistico tra la cooperativa e il socio avviene su due basi:

- la sottoscrizione del socio di un contratto di fornitura elettrica o energetica con la cooperativa o con un operatore individuato dalla stessa (consumatore);
- la sottoscrizione di quote di impianti liberamente scelti tra quelli su cui la cooperativa ha deciso di investire (produttore).

I ristorni di tipo quantitativo vengono attribuiti ai soci sulla base del volume di fornitura effettuato con la cooperativa.

I ristorni di tipo qualitativo vengono attribuiti ai soci in funzione del risultato economico degli impianti in cui la cooperativa ha investito ed in misura proporzionale al numero di quote sottoscritte ed al periodo di possesso.

Il ristorno tenderà ad allinearsi con quanto presentato nel business plan dell'impianto visibile sulla piattaforma informatica della cooperativa, di cui il socio avrà preso atto in sede di sottoscrizione delle quote.

Il ristorno di tipo qualitativo sommato a quello quantitativo non potrà eccedere lo scambio mutualistico del socio con la cooperativa.

Art. 7 - Quantificazione

Il Consiglio di Amministrazione conclude le registrazioni contabili di chiusura del conto economico dell'esercizio, determinerà annualmente l'ammontare del ristorno complessivo massimo disponibile, l'importo da attribuire e la sua ripartizione tra i soci, inserendo il tutto nel bilancio di esercizio che sottopone all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

ENERGIA POSITIVA SOCIETA' COOPERATIVA
VIA VERNEA 31
10042 NICHELINO (TO)

La valorizzazione economica del ristorno da riconoscere al singolo socio sarà determinata tenendo conto di quanto previsto nel presente Regolamento.

Art. 8 - Ristorni non assegnati

Le somme destinate dall'Assemblea ai sensi del presente Regolamento e per qualsiasi ragione non erogate saranno devolute alla Riserva statutaria indivisibile.

Art. 9 - Disposizioni generali

Il ristorno compete esclusivamente ai Soci che abbiano attivato o partecipato allo scambio mutualistico nel corso dell'esercizio e siano iscritti a Libro Soci alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio di competenza, o il cui rapporto sociale si sia interrotto, prima di tale data, per morte del socio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali e alle disposizioni di legge applicabili.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 10 - Approvazione del regolamento e decorrenza

Il presente Regolamento è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci del 22/11/2023.

Esso si applica a partire dalla destinazione degli utili riferiti all'esercizio 2023.